

Allegato "A" alla deliberazione della Giunta regionale n. 1302 del 30.09.2016

1. Ambito di applicazione

1.1. Legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, articolo 9, comma 1, lettere:

a) concessione di aiuti per il finanziamento dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici;

b) concessione di aiuti per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame.

1.2. Il regime di aiuti è stato registrato presso la Commissione Europea con il seguente numero: SA.46332(2016/XA).

2. Tipologia di intervento

2.1. Le presenti disposizioni applicative disciplinano la concessione degli aiuti per il finanziamento dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici, e per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame effettuati da o per conto terzi, quali i controlli funzionali e l'organizzazione e gestione riproduttiva ed eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte, resi come servizi da parte delle associazioni agli allevatori aderenti secondo programmi annuali.

3. Beneficiari

3.1. Possono beneficiare degli aiuti le associazioni di allevatori regolarmente costituite ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30.

4. Intensità dell'aiuto

4.1. Gli aiuti possono ammontare sino al:

- 100% dei costi sostenuti per il finanziamento dei costi amministrativi ammissibili, relativamente al servizio agevolato, inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici;

- 70% dei costi ammissibili, relativamente al servizio agevolato, sostenuti per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame effettuati da o per conto terzi, quali i controlli funzionali e l'organizzazione e gestione riproduttiva.

5. Condizioni di ammissibilità

5.1. Gli aiuti sono concessi alle associazioni di allevatori che svolgono le seguenti attività:

- costituzione e tenuta libri genealogici e/o registri anagrafici;

- test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, quali i controlli funzionali;

- l'organizzazione e gestione riproduttiva degli animali nell'ambito di programmi di selezione.

6. Limitazioni e divieti

6.1. Sono esclusi dai finanziamenti i controlli effettuati dal proprietario del bestiame ed i controlli di routine sulla qualità del latte.

7. Modalità di pagamento

7.1. Possono essere erogati acconti sino al 90% della spesa ritenuta ammissibile; il restante 10% verrà poi erogato sulla base di idonea rendicontazione da parte delle associazioni stesse.

8. Revoca degli aiuti

8.1. Qualora il beneficiario ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli oppure qualora dai controlli effettuati risulti la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese al

fine dell'ottenimento del contributo, fatte salve le responsabilità penali ai sensi di legge, sarà avviata la procedura di revoca dell'agevolazione concessa.

8.2. La revoca comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'ammontare dell'aiuto a fondo perduto percepito, maggiorato di una penale pari al dieci per cento del medesimo ammontare.

8.3. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione per un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi. In tal caso la somma da rimborsare è maggiorata di una quota di interessi calcolata al tasso legale in vigore.

9. Controlli

9.1. Gli aiuti verranno concessi a seguito dell'effettuazione dei seguenti controlli:

- verifica periodica da parte di funzionari dell'ufficio servizi zootecnici, sull'attività svolta dalle associazioni allevatori;
- verifica e controllo dei costi sostenuti per l'attività svolta, sulla base di apposita rendicontazione da presentare dalle associazioni stesse.

10. Procedimento amministrativo

10.1. Gli aiuti sono concessi sulla base di appositi programmi di attività e con i relativi dettagli finanziari presentati entro il 15 gennaio di ogni anno.